

CAMERA ARBITRALE FORENSE DI PORDENONE
STATUTO

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Costituzione

1. E' istituita dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone (di seguito anche C.O.A.) la Camera Arbitrale Forense di Pordenone (di seguito anche C.A.F.).

Art. 2 – Natura giuridica, patrimonio e autonomia organizzativa

1. La C.A.F. non ha personalità giuridica, né un patrimonio distinto e autonomo rispetto a quello del C.O.A., di cui costituisce articolazione interna.

2. I fondi per il funzionamento della C.A.F. sono erogati dal C.O.A., nel solo caso in cui le entrate derivanti dai procedimenti arbitrali presso di essa svolti non siano sufficienti.

3. La C.A.F. è dotata di autonomia organizzativa, nonché di una contabilità autonoma rispetto a quella dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone secondo quanto disposto nel titolo V del presente statuto.

1. La C.A.F., nei limiti del proprio scopo e dei propri compiti e funzioni, siccome stabiliti dal presente statuto e dal regolamento di procedura e codice etico approvato dal C.O.A., ha la capacità di agire nei rapporti coi terzi e sarà ad ogni effetto rappresentata dal suo Presidente.

2. La C.A.F. è titolare di una polizza assicurativa di importo non inferiore a Euro 1.000.000,00 per la responsabilità patrimoniale a qualunque titolo derivante dallo svolgimento dell'attività arbitrale.

4. La C.A.F. non può in alcun caso assumere diritti ed obblighi connessi con gli affari trattati dagli arbitri che operano presso di sé.

Art. 3 – Scopo e competenza

1. La C.A.F. ha lo scopo di favorire lo sviluppo della cultura dell'arbitrato e di contribuire così a ridurre il carico della giurisdizione ordinaria, avvalendosi di arbitri iscritti negli Elenchi di cui al regolamento di procedura e codice etico approvato dal C.O.A.

1. La C.A.F. svolge la propria attività mediante procedimenti arbitrali rituali - cui le parti accedano in forza di una clausola arbitrale, di un compromesso o di convenzione di arbitrato in materia non contrattuale - in tutte le materie compromettibili.

3. Nel procedimento arbitrale le parti devono essere assistite sin dall'avvio da un avvocato.

Art. 4 – Sede

1. La C.A.F. ha sede a Pordenone nei locali esistenti in Piazzale Giustiniano nr. 5.

Art. 5 - Personale dipendente

1. La C.A.F. si avvale, unitamente all'O.M.F., di dipendenti del C.O.A. all'uopo delegati a svolgere i compiti della Segreteria Amministrativa, che potranno operare anche presso le sedi dell'Ordine.

2. I dipendenti delegati alla Segreteria Amministrativa dell'Organismo hanno l'obbligo della riservatezza rispetto alle procedure arbitrali attivate presso la C.A.F. ed alle informazioni acquisite nell'ambito dei detti procedimenti. Inoltre, è fatto loro espressamente divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con le questioni trattate, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione del servizio; è altresì fatto loro assoluto divieto di percepire somme in denaro dalle parti, ogni pagamento dovendo avvenire a mezzo assegno o bonifico bancario.

TITOLO II - ORDINAMENTO INTERNO

Art. 6 – Organi della Camera Arbitrale Forense di Pordenone

1. Organi della C.A.F. sono il Presidente e il Consiglio Direttivo.

Art. 7 – Il Presidente

1. Presidente della C.A.F. è il Presidente del C.O.A., ovvero, su proposta di questi, altro soggetto eletto dal C.O.A. tra i suoi componenti.

Art. 8 – Funzioni e compiti del Presidente

1. Il Presidente rappresenta a tutti gli effetti e in ogni sede la C.A.F.

1. Il Presidente convoca, presiede e coordina le sedute del Consiglio Direttivo della C.A.F., decide gli argomenti all'ordine del giorno e, sulla base delle delibere del Consiglio Direttivo, ne esprime all'esterno gli indirizzi e promuove l'attività dell'Organismo.

Art. 9 – Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da cinque componenti.

1. Oltre che dal Presidente del C.O.A., il Consiglio Direttivo è composto dal Segretario del C.O.A. e dal Tesoriere del C.O.A., ovvero su proposta del Presidente del C.O.A. da altri Consiglieri eletti dal C.O.A. tra i suoi componenti, che ne sono rispettivamente Segretario e Tesoriere e da due avvocati iscritti all'Albo degli Avvocati di Pordenone – purché non ricompresi nell'Elenco degli Avvocati Addetti agli Uffici Legali - e designato dal C.O.A.

4. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono le loro funzioni a titolo gratuito.

4. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per un periodo maggiore, coincidente in ogni caso con il mandato del C.O.A. e, comunque, fino all'insediamento del nuovo C.O.A., che

dovrà eleggerli nella prima seduta utile.

Art. 10 - Convocazione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente senza necessità di formalità particolari, anche "ad horas", con comunicazione scritta inviata via email o via fax.

1. Il Consiglio Direttivo è da ritenersi validamente costituito con la presenza di almeno tre componenti.

2. In caso di assenza del Presidente ne assume le funzioni il componente più anziano per iscrizione all'Albo degli Avvocati.

2. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono verbalizzate dal Segretario in un apposito registro, che sarà numerato in ogni pagina, vidimato dal Presidente e custodito nella segreteria del C.O.A. a cura del Segretario.

3. Le decisioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente o del suo facente funzioni.

Art. 11 – Funzioni e compiti del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo designa tra gli avvocati, che ne fanno richiesta, iscritti nell'Albo tenuto dall'Ordine degli Avvocati di Pordenone, esclusi gli avvocati iscritti nell' Elenco Speciale degli Avvocati Addetti agli Uffici Legali, gli arbitri da inserire negli appositi Elenchi e Sezioni, che redige, aggiorna e revisiona periodicamente; di tale sua attività riferisce al C.O.A. annualmente.

2. Il Consiglio Direttivo ha le seguenti ulteriori competenze:

a) nominare il Coordinatore tra i propri membri e il Segretario amministrativo tra il personale dipendente dell'Ordine delegato alla Segreteria Amministrativa;

b) esaminare ogni comunicazione riguardante gli arbitri;

c) vigilare sul rispetto da parte degli arbitri designati degli obblighi cui sono tenuti;

d) provvedere alla sospensione cautelare degli arbitri dagli Elenchi nei casi previsti dalla legge e dal regolamento di procedura e codice etico;

e) provvedere alla cancellazione degli arbitri dagli Elenchi nei casi previsti dalla legge e dal regolamento di procedura e codice etico;

f) determinare il compenso arbitrale ai sensi del regolamento di procedura e codice etico;

f) individuare il valore della controversia qualora esso risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia divergenza tra le parti sulla sua determinazione, nonché qualora motivatamente ritenga che esso differisca da quello indicato dalla parte istante o vada adeguato in ragione dell'oggetto determinato o delle pretese formulate dall'altra parte;

g) approvare il rendiconto contabile finanziario;

h) ogni altra competenza non espressamente attribuita ad altri organi.

3. I componenti del Consiglio Direttivo non possono assumere le funzioni di arbitro presso la C.A.F. e, se iscritti, sono sospesi dagli Elenchi per la durata dell'incarico.

3. I componenti del Consiglio Direttivo non possono assumere diritti e obblighi connessi con gli affari trattati dagli arbitri che operano presso la C.A.F.

Art. 12 – Il Coordinatore

1. Il Coordinatore è nominato tra i componenti del Consiglio Direttivo e può essere revocato dallo stesso Consiglio per gravi motivi.

2. Il Coordinatore resta in carica per un periodo in ogni caso coincidente con il mandato del Consiglio Direttivo e, comunque, fino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.

1. Il Coordinatore svolge le proprie funzioni a titolo gratuito.

Art. 13 – Funzioni e compiti del Coordinatore

1. Il Coordinatore, coadiuvato dal Segretario amministrativo, cura l'esecuzione di ogni delibera del Consiglio Direttivo, coordina e dirige, secondo le direttive del Consiglio Direttivo, il personale dipendente delegato dal C.O.A. alla Segreteria; è il responsabile dei procedimenti di tenuta, aggiornamento e revisione dell'Elenco degli Arbitri e dei procedimenti di individuazione, di designazione, di sostituzione, di sospensione e di cancellazione degli Arbitri, nonché dei procedimenti di arbitrato.

Art. 14 - Il Segretario Amministrativo

1. Il Segretario amministrativo è designato dal Consiglio Direttivo tra il personale dipendente delegato dal C.O.A. alla Segreteria Amministrativa.

1. Il Segretario amministrativo resta in carica per un periodo in ogni caso coincidente con il mandato del Consiglio Direttivo e, comunque, fino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 15 - Funzioni e compiti del Segretario Amministrativo

1. Il Segretario amministrativo è a capo della Segreteria della C.A.F., coadiuva il Presidente e il Coordinatore e provvede alla custodia del registro dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo presso la Segreteria del C.O.A.

2. Il Segretario amministrativo tiene il Registro degli affari di arbitrato, anche su supporto informatico, contenente le annotazioni relative al valore del procedimento arbitrale, al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi delle parti, ivi compresa la sussistenza delle condizioni per l'ammissione del patrocinio a spese dello Stato, all'oggetto della controversia, all'arbitro designato, alla durata del procedimento.

Art. 16 – La Segreteria Amministrativa

1. La Segreteria è costituita da dipendenti del C.O.A. a ciò delegati.

1. La Segreteria, sotto la direzione del Segretario, cura l'espletamento dei servizi amministrativi indispensabili per lo svolgimento dei procedimenti arbitrali, tiene i fascicoli dei procedimenti, anche su supporto informatico.

2. Coloro che operano presso la Segreteria Amministrativa devono essere e ad apparire imparziali, non entrando mai nel merito delle singole controversie; sono tenuti all'obbligo di riservatezza, rispetto a quanto a loro conoscenza in forza delle mansioni svolte.

TITOLO III – DEGLI ARBITRI E DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE

Art. 17 – L'Elenco degli arbitri

1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, la C.A.F. si avvale di arbitri iscritti in un apposito Elenco, suddiviso in Sezioni, composti da almeno 10 avvocati per ciascuna Sezione in possesso dei requisiti previsti dal regolamento di procedura e codice etico.

1. Gli arbitri iscritti nell'Elenco non sono legati da vincolo di esclusiva con la C.A.F. potendo collaborare anche con altre Camere Arbitrali o in via autonoma; gli arbitri intrattengono con la C.A.F. un rapporto esclusivamente di collaborazione libero professionale e del tutto autonomo.

2. Al Consiglio Direttivo compete deliberare sulle domande di iscrizione nell'Elenco degli arbitri presentate nel termine stabilito dal Regolamento; anche in sede di prima stesura, l'Elenco degli arbitri sarà trasmesso al C.O.A.

2. Il Consiglio Direttivo provvede, nel mese di gennaio di ogni biennio, alla revisione dell'Elenco ed al relativo invio al C.O.A.

Art. 18 – Requisiti dell'arbitro

1. L'arbitro deve sempre essere in possesso dei requisiti prescritti dal regolamento di procedura e codice etico.

Art. 19 - Obblighi dell'arbitro

1. All'arbitro è fatto obbligo di rispettare tutti i doveri prescritti dal regolamento di procedura e codice etico.

2. L'arbitro è tenuto alla riservatezza su tutto quanto appreso in ragione della sua funzione.

1. L'arbitro designato esegue personalmente la sua prestazione.

Art. 20 – Compenso dell'arbitro

1. All'arbitro spetta il compenso secondo quanto previsto dal Regolamento e Codice etico

Art. 21 - Riservatezza del procedimento

1. Gli atti e i documenti relativi ai procedimenti di arbitrato non sono accessibili, fatta eccezione per i casi previsti dal regolamento di procedura e codice etico.

Art. 22 – Regolamento di procedura e Codice etico

1. La disciplina relativa all'iscrizione nell'Elenco e nelle Sezioni degli arbitri, alla designazione, alla sostituzione e alla prestazione dell'arbitro, alle incompatibilità, alle ipotesi di sospensione e di cancellazione dall'Elenco, all'attivazione e allo svolgimento del procedimento arbitrale, alla tabella delle indennità dovute dalle parti alla C.A.F. per fruire del servizio, nonché il codice etico dell'arbitro, sono contenuti nel Regolamento di procedura e Codice etico della C.A.F., approvato dal C.O.A. ed allegato al presente statuto.

TITOLO IV - LA CONTABILITA' DELL'ORGANISMO

Art. 23 - Dei mezzi della C.A.F.

1. Per lo svolgimento delle sue funzioni, la C.A.F. utilizza strumenti, mezzi e personale dell'Ordine, oltre alle indennità corrisposte dalle parti per i procedimenti arbitrali.

2. La C.A.F. è tenuto a dotarsi di un registro, anche su supporto informatico, su cui annotare le entrate e le uscite.

Art. 24 - Entrate e uscite

1. Sono entrate della C.A.F. i proventi derivanti dalle procedure arbitrali.

1. Sono uscite della C.A.F. i compensi degli arbitri e le spese di gestione e di amministrazione del servizio.

2. Le entrate e le uscite della C.A.F. confluiscono in appositi capitoli del bilancio del C.O.A. previo controllo ed approvazione del rendiconto contabile finanziario da parte del Comitato Direttivo e del C.O.A.

Art. 24- Controlli sulla gestione contabile della C.A.F.

1. Il controllo sulla gestione contabile della C.A.F. è affidata al C.O.A. che lo espleta tramite il proprio Tesoriere.

2. Il Consiglio Direttivo della C.A.F. è comunque tenuto a depositare presso il C.O.A. entro il 15 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento (semestre luglio/dicembre), il rendiconto contabile-finanziario della propria gestione.

3. Il C.O.A., entro 15 giorni dal ricevimento del rendiconto, provvede, su relazione scritta del Tesoriere, alla sua approvazione.

Art. 25 - Delle entrate

1. Le entrate della C.A.F. sono utilizzate per compensare le uscite del C.O.A. derivanti dalle attività della C.A.F., in particolare per le seguenti voci di bilancio:

a) “spese personale straordinarie”: incentivi, straordinari, indennità speciali per i dipendenti dell’Ordine delegati alla Segreteria della C.A.F.;

a) “spese di cancelleria”: modulistica e cancelleria varia per l’attività della C.A.F.;

b) “spese postali e telefoniche”: maggiori spese postali e telefoniche derivanti dall’attività della C.A.F.;

c) “altri costi”: costi aggiuntivi non definibili derivanti dall’attività della C.A.F..

TITOLO V – NORME FINALI E DI ATTUAZIONE

Art. 26 - Modifiche dello statuto e del regolamento di procedura e codice etico

1. Ogni modifica del presente statuto e del regolamento di procedura e codice etico dovrà essere approvata dal C.O.A.

Art. 27 - Allegati

1. Costituisce allegato del presente statuto, il regolamento di procedura con codice etico e tabella delle indennità dovute dalle parti alla C.A.F..

Approvato con delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pordenone in data 16 dicembre 2013 e modificato con delibera del 12 maggio 2014 e con delibera del 28 settembre 2015.

* * *

CAMERA ARBITRALE FORENSE DI PORDENONE
REGOLAMENTO DI PROCEDURA CON CODICE ETICO E TABELLA DELLE INDENNITÀ

DISPOSIZIONI GENERALI

1) Ambito di applicazione

1.1) Il presente regolamento disciplina il funzionamento della Camera Arbitrale Forense di Pordenone (in prosieguo per brevità C.A.F.) istituita dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone (di seguito C.O.A.), ai sensi dell'art. 29 lettera n) della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), al fine primario di offrire al territorio uno strumento alternativo alla giurisdizione civile per la decisione delle liti, caratterizzato da tempi rapidi e costi contenuti, con garanzie di professionalità dell'arbitro e di organizzazione della struttura.

1.2) Lo statuto ed il presente regolamento della C.A.F. sono stati approvati dal C.O.A..

1.3) Il presente regolamento si applica all'attività arbitrale rituale relativa a tutte le controversie compromettibili che sono demandate alla C.A.F. in forza di clausola arbitrale, compromesso, nonché convenzione di arbitrato in materia non contrattuale, nonché delegate dall'autorità giudiziaria.

2) Disposizioni generali

2.1) La C.A.F. gestisce i procedimenti arbitrali secondo le disposizioni dello statuto e del presente regolamento.

I procedimenti arbitrali si svolgono secondo le norme previste dalla vigente legge in tema di arbitrati rituali, con rispetto dei principi del contraddittorio e di concessione dei termini per l'adeguata difesa delle parti.

2.2) I procedimenti si svolgono presso la sede della C.A.F., ovvero, negli incontri successivi al primo, presso gli studi dei singoli arbitri nel mentre le domande di arbitrato devono essere presentate – di persona, a mezzo posta o tramite pec – presso la sede della Segreteria della C.A.F..

2.3) In tutti i procedimenti arbitrali demandati alla C.A.F. le parti devono essere assistite da un avvocato regolarmente iscritto ad un albo circondariale.

2.4) La lingua del procedimento arbitrale è l'italiano.

2.5) La Legge processuale applicabile è il diritto italiano.

2.6) La sede dell'arbitrato è Pordenone

3) Elenchi degli arbitri

3.1) La segreteria della C.A.F. tiene l'Elenco in cui possono essere inseriti solamente gli Avvocati –

purchè non facenti parte dell'Elenco Speciale degli Avvocati Addetti agli Uffici Legali con anzianità di iscrizione all'albo degli Avvocati di Pordenone da almeno 5 anni.

3.2) L' Elenco è, a sua volta, suddiviso nelle seguenti Sezioni:

- a) diritti reali, possesso, condominio, locazione, comodato, affitto.
- b) successioni ereditarie, divisioni, donazioni.
- c) persone, famiglia, patti di famiglia.
- d) risarcimento del danno derivante da responsabilità extracontrattuale, circolazione veicoli e natanti, medica e diffamazione a mezzo stampa.
- e) obbligazioni, contratti, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
- f) lavoro.
- g) società, azienda, diritti di privativa, concorrenza.
- h) materia dei rapporti di consumo.
- i) materia internazionale.

3.3) Per essere inseriti nell' Elenco e nelle relative Sezioni deve essere presentata, entro 60 giorni dall'avvenuta comunicazione, a mezzo pec agli iscritti all'Albo degli Avvocati di Pordenone della pubblicazione sul sito del C.O.A. del presente regolamento, apposita domanda, corredata di atto sostitutivo di notorietà in cui l'istante attesti:

- a) di essere iscritto all'Albo degli Avvocati di Pordenone e di avere il requisito di anzianità di cui al precedente comma 2;
- b) non essere stata esercitata nei suoi confronti azione penale per delitto non colposo, di non aver subito sentenze penali, anche non definitive, di condanna per reati non colposi, di non avere subito sanzioni interdittive o negli ultimi 5 anni la sanzione, anche non definitiva, della censura;
- c) * di non aver subito negli ultimi 5 anni condanne definitive comportanti la sospensione dall'Albo;
- d) di disporre di locali idonei per l'espletamento del procedimento arbitrale;
- e) le Sezioni di ciascun Elenco in cui intende essere iscritto, dichiarando sotto la sua responsabilità di avere conoscenza approfondita delle relative materie in esse ricomprese e degli eventuali corsi di formazione a cui ha partecipato;
- f) il proprio indirizzo PEC;
- g) gli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità professionale, che comprenda specificamente la responsabilità per la funzione di arbitro.

Inoltre nella domanda deve indicare, a pena di sua inammissibilità, se è pendente nei suoi confronti un procedimento disciplinare, specificandone gli estremi.

3.4) Ogni arbitro non può essere iscritto in più di quattro delle Sezioni

3.5) L'Elenco e le Sezioni sono aggiornati dal Consiglio Direttivo della C.A.F. con cadenza annuale in misura proporzionale al numero delle procedure arbitrali attivate.

3.6) L'Elenco è depositato a disposizione degli interessati presso la Segreteria della C.A.F. e

pubblicato sul sito internet della stessa C.A.F..

Sul sito vengono anche indicati il numero di ruolo ed il valore dei procedimenti arbitrali di cui ciascun arbitro è stato incaricato.

3.7) Sulle domande di iscrizione nell'Elenco e nelle relative Sezioni delibera il Consiglio Direttivo della C.A.F..

3.8) Nel caso in cui le domande di iscrizione superino il numero di 10 (dieci) per sezione e fermo restando quanto stabilito dal comma 5, è data la preferenza agli avvocati che hanno seguito appositi corsi di preparazione all'arbitrato risultanti dal rilascio di relativo attestato e, in difetto, a quelli con maggiore anzianità di iscrizione all'albo.

3.8) La polizza assicurativa per la responsabilità professionale, che deve comprendere anche la funzione di arbitro, deve avere un massimale non inferiore ad € 1.000.000,00-.

3.9) E' facoltà del Consiglio Direttivo della C.A.F. – previo contraddittorio con l'interessato – provvedere motivatamente alla sua non iscrizione. In tal caso l'interessato può ricorrere entro 15 giorni al C.O.A. che, senza la partecipazione dei componenti del Consiglio Direttivo, decide motivatamente, previa audizione delle parti.

3.10) L'assegnazione dei procedimenti arbitrali fra gli iscritti nel relativo Elenco e nelle Sezioni, fatta salva la congiunta indicazione dell'arbitro ad opera delle parti, è fatta dal Consiglio Direttivo della C.A.F. secondo criteri di competenza e rotazione.

Salvo insufficienza nel numero degli arbitri presenti in ciascuna Sezione, a nessuno di loro il Consiglio Direttivo della C.A.F. può assegnare in un anno più di cinque procedimenti arbitrali.

4) Sospensione e cancellazione dall'Elenco degli arbitri

4.1) Il Consiglio Direttivo della C.A.F. dispone la sospensione cautelare dell'arbitro dall'Elenco in cui è iscritto:

- a) nel caso di esercizio dell'azione penale per delitto non colposo, ove ravvisi gravi motivi;
- b) nel caso di sospensione cautelare dall'attività di avvocato irrogata nell'ambito di un procedimento disciplinare o di misura cautelare personale disposta nel procedimento penale;
- c) nel caso di pendenza di procedimento disciplinare e/o di intervenuta notifica di capo di incolpazione in procedimento disciplinare;
- d) per altri gravi motivi.

4.2) La sospensione è revocata a seguito di sentenza penale o di decisione disciplinare, anche non definitiva, di proscioglimento .

E' inoltre revocata qualora vengano meno la sospensione cautelare o la misura cautelare personale.

4.3) Il Consiglio Direttivo può disporre la sospensione dell'Arbitro dall'Elenco nel quale è iscritto su richiesta dello stesso per un periodo non superiore ad un anno.

4.4) Il Consiglio Direttivo dispone la cancellazione degli arbitri dall'Elenco:

- a) su richiesta dell'interessato;
- b) nel caso in cui vengano meno i requisiti per la sua iscrizione;
- c) in caso di sentenza penale di condanna definitiva per reato non colposo o di decisione disciplinare definitiva che irroghi una sanzione non inferiore alla censura;
- d) nel caso in cui egli sia stato gravemente negligente o inadempiente agli obblighi assunti con l'accettazione della nomina ad arbitro;
- e) nel caso di rifiuto senza giustificato motivo dell'incarico di arbitro, quando sia ripetuto per più di due volte nell'arco di un anno;
- f) nel caso di grave inadempimento all'obbligo di aggiornamento professionale;
- g) nel caso di dichiarazioni mendaci;
- h) per gravi motivi.

4.5) Del provvedimento di sospensione o cancellazione è data immediata comunicazione al C.O.A. nonché all'iscritto, previa sua audizione.

4.6) Quest'ultimo potrà ricorrere per iscritto avverso il provvedimento di non iscrizione, di sospensione o di cancellazione entro 15 giorni al C.O.A. che decide, senza la partecipazione dei componenti del Consiglio Direttivo, con provvedimento motivato nei successivi 30 giorni, sentite le parti.

5) Dichiarazione di imparzialità - cause di incompatibilità - codice etico dell'arbitro

5.1) Per ciascun procedimento in cui è designato, l'arbitro, a mezzo PEC, deve presentare, nel termine di cui all'art.8 comma 5, presso la Segreteria della C.A.F. la "dichiarazione di imparzialità", in cui dichiara:

- a) che non sussiste alcuna situazione di incompatibilità che comprometta la sua imparzialità o la sua indipendenza dalle parti;
- b) che non ricorre alcuna delle ipotesi previste dagli articoli 37 e 55 del codice deontologico forense e dall'art. 815 del codice di procedura civile;

5.2) I magistrati onorari e i giudici di pace, durante il loro mandato, non possono essere iscritti negli Elenchi degli arbitri della C.A.F. e, quindi, ove lo divengano successivamente all'iscrizione, devono cancellarsi.

5.3) All'arbitro designato, ai suoi collaboratori, soci o associati, ovvero che esercitino negli stessi locali ove egli ha lo studio, è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati nel procedimento di arbitrato e di percepire direttamente o indirettamente compensi dalle parti.

5.4) All'arbitro è fatto divieto di assumere, direttamente o indirettamente nei successivi tre anni, la difesa giudiziale di una parte del procedimento arbitrale.

5.5) L'arbitro designato si impegna ad informare immediatamente il Consiglio Direttivo della C.A.F. e le parti delle ragioni di possibile pregiudizio all'imparzialità o all'indipendenza nello svolgimento della sua funzione, anche se non espressamente previste.

5.6) Il procedimento arbitrale può avere inizio solo dopo la presentazione della "dichiarazione di imparzialità" di cui al comma 1.

5.7) L'arbitro è responsabile dei danni che derivino alla C.A.F. da sue dichiarazioni non veritiere.

5.8) Nel caso in cui l'iscritto avesse reso alla C.A.F. dichiarazioni non veritiere, la C.A.F., oltre ad adottare il provvedimento di cancellazione, ne dà immediata comunicazione al C.O.A. per quanto di competenza sul piano disciplinare.

6) La nomina dell'arbitro

6.1) La nomina dell'arbitro compete al Consiglio Direttivo della C.A.F. secondo i criteri di scelta indicati nei commi successivi.

6.2) Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4, il Consiglio Direttivo nomina l'arbitro, tra i nominativi inseriti nella Sezione corrispondente, secondo criteri di competenza e rotazione.

6.3) Se l'arbitro nominato non accetta l'incarico per motivi di incompatibilità, di conflitto di interessi o per altra ragione, il Consiglio Direttivo provvede alla nuova nomina secondo criteri sempre di competenza e rotazione.

6.4) Ai fini della nomina da parte del Consiglio Direttivo, le parti possono, purché concordemente, indicare quale arbitro uno degli avvocati presenti nell'Elenco, anche in deroga alle regole di cui all'art.3 commi 2 e 3.

7) La sostituzione dell'arbitro

7.1) Il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione dell'arbitro nei seguenti casi:

a) su sua motivata richiesta;

b) su motivata richiesta di almeno una delle parti del procedimento arbitrale, ove la ritenga accoglibile;

c) per sue sopravvenute incompatibilità o mancanza di imparzialità;

d) in caso di grave inadempimento nelle obbligazioni assunte con l'accettazione dell'incarico arbitrale;

e) in caso di sua sospensione o di cancellazione dall'Elenco degli arbitri.

7.2) Salva l'ipotesi di cui alla lettera e) del precedente comma, contro il provvedimento di sostituzione d'ufficio l'arbitro può, entro 7 giorni dalla intervenuta comunicazione, proporre reclamo scritto al C.O.A., che, senza i componenti del Consiglio Direttivo, sentite le parti, provvede motivatamente nei successivi 30 giorni.

Su istanza dell'interessato, il C.O.A. può sospendere il provvedimento fino alla decisione del

reclamo.

7.3) In caso di sostituzione dell'arbitro, il Consiglio Direttivo designa colui che lo segue immediatamente nel medesimo Elenco e Sezione.

7.4) Qualora dopo l'avvenuta sostituzione il reclamo venga accolto, all'iscritto sarà assegnato il successivo procedimento arbitrale.

8) Avvio del procedimento

8.1) Le parti che di comune intesa - o la parte in forza di accordo compromissorio - intendono promuovere il procedimento arbitrale devono depositare presso la Segreteria della C.A.F. la domanda di cui al successivo comma 2 sottoscritta dal difensore, nonché versare i diritti di segreteria, come da tariffa allegata.

8.2) La domanda di arbitrato deve contenere:

a) il nome, cognome, residenza e codice fiscale dell'istante; il nome, cognome, residenza e codice fiscale della parte convenuta.

Se istante o convenuto è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, la domanda deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza;

b) l'elezione del domicilio, l'indicazione della procura, il nominativo e codice fiscale dell'avvocato difensore - che deve certificare l'autografia della sottoscrizione della parte - il suo indirizzo pec, cui devono essere inviate le comunicazioni e gli atti del procedimento, ivi compreso il dispositivo del lodo;

c) l'esposizione dei fatti, la formulazione delle domande, l'indicazione delle prove richieste e del valore della controversia;

d) la richiesta di scelta dell'Arbitro da parte del Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale o la indicazione del suo nominativo, purché incluso nell'Elenco.

e) se l'Arbitro può decidere secondo equità.

8.3) La parte resistente deve costituirsi con memoria avente i requisiti di cui alle lettere a), b), c) ed e) di cui al comma precedente.

Nella memoria deve pure precisare se intende o meno accettare l'eventuale indicazione del nominativo proposto quale arbitro dalla parte istante.

La memoria deve essere comunicata a mezzo pec alla Segreteria ed alla parte istante nel termine perentorio di gg.30 liberi dall'avvenuta ricezione della notifica dell'istanza di arbitrato.

8.4) Il Consiglio Direttivo della C.A.F. entro 5 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente nomina l'arbitro. La Segreteria, quindi, ne dà immediata comunicazione a mezzo pec allo stesso ed alle parti.

8.5) L'arbitro, nel termine di gg.5 dalla ricevuta comunicazione di nomina, deve comunicare a

mezzo pec la propria accettazione alla Segreteria, nonché alle parti.

8.6) In caso di mancata accettazione dell'arbitro o di dichiarazione della sussistenza di causa di incompatibilità, che gli impediscono di accettare l'incarico, il Consiglio Direttivo della C.A.F. nomina il nuovo arbitro e la Segreteria ne dà immediata comunicazione al medesimo, nonché alle parti.

8.7) Le controversie sono decise da un arbitro unico.

8.8) In qualsiasi momento lo ritenga opportuno e, comunque, prima della precisazione delle conclusioni o del deposito del lodo, l'arbitro tenta di conciliare le parti.

8.9) Nel corso del procedimento arbitrale tutte le comunicazioni, scambio di memorie e di documenti devono avvenire, sia tra le parti che con l'arbitro, esclusivamente tramite pec in formato pdf.

8.10) In occasione del primo incontro, ove sussistano i presupposti per i riti abbreviati dell'arbitrato semplificato (art. 9 bis) e dell'arbitrato rapido (art. 9 ter), l'arbitro avvisa le parti della possibilità di optare concordemente per dette, illustrandone i vantaggi in termini di particolare tempestività ed economicità.

Ove le parti non concordino in una di tali opzioni procedurali, l'arbitrato si svolgerà con il rito ordinario e l'arbitro, nel rispetto dei termini di cui all'art. 820 c.c. per la decisione, cerca, se possibile, di concordare con le parti i termini per lo scambio delle memorie di trattazione e delle memorie istruttorie a prova contraria e a prova diretta, la fissazione degli incontri per l'istruttoria e per la discussione e, infine, i termini per gli scritti conclusivi.

Al termine di ogni riunione arbitrale l'arbitro consegna alle parti copia del verbale.

8.11) Per quant'altro non previsto si applicano le norme di cui agli artt. 806- 831 del codice di procedura civile.

9) Il lodo

9.1) Al termine del procedimento l'arbitro pronuncia il lodo, che trasmette alla Segreteria in tanti originali cartacei quante sono le parti. Inoltre trasmette un originale in formato pdf.

art. 9 bis) L'arbitrato semplificato

L'opzione per il rito dell'arbitrato semplificato è possibile quando il valore della controversia è inferiore a 100.000.= euro; essa determina una riduzione del compenso arbitrale del 25%, come da allegato 2.

Analogamente al rito c.d. del lavoro, viene privilegiata l'oralità della trattazione e della discussione e le scritture difensive vengono ridotte al minimo, con particolare impegno alla concisione.

L'arbitro fissa alle parti un termine unico per integrare atti e documenti e formulare richieste istruttorie, e un solo termine successivo per repliche.

Provvede quindi all'istruttoria nei tempi più rapidi, e all'esito fissa l'incontro finale, per precisazione

delle conclusioni e discussione orale (solo in casi eccezionali accettando sintetiche note d'udienza): al termine di tale incontro finale pronuncia il dispositivo del lodo; deposita le motivazioni del lodo nei 30 gg. successivi.

art. 9 ter) L'arbitrato rapido

L'opzione per il rito dell'arbitrato rapido è possibile quando il valore della controversia è inferiore a 50.000,00.= euro; essa determina una riduzione del compenso arbitrale del 50%, come da allegato 2.

Le parti, ritenendo che la soluzione della controversia possa avvenire sulla base esclusivamente di atti e documenti (prove c.d. costituite), rinunciano a chiedere l'espletamento di mezzi istruttori diversi (prove c.d. costituende).

L'arbitro fissa alle parti un termine unico per integrare atti e documenti, e un solo termine successivo per repliche.

Trattiene da subito la causa in decisione e pronuncia il lodo nei 30 gg. successivi alla scadenza del termine per le repliche.

art. 9 quater) L'arbitrato collegiale

A richiesta delle parti, oppure ove sia necessario per norma di legge, l'Arbitro sarà, anziché Unico, Collegiale, ossia composto da tre Arbitri.

Per la nomina del terzo Arbitro, ove ciascuna delle parti abbia già nominato il proprio, e questi abbiano già accettato il presente Regolamento, si applicano le regole e i criteri di cui all'art. 6.

Così pure ove, per volontà delle parti o qualsiasi necessità, debbano essere nominati più Arbitri.

Il compenso arbitrale complessivo è aumentato del 50%, come da allegato 2, e per quanto di competenza degli Arbitri viene ripartito tra gli stessi in parti uguali.

art. 9 quinquies) L'arbitrato per provvedimento dell'Autorità giudiziaria

Nei casi previsti dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132 "Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile" convertito dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, e ss.mm.ii., valgono le previsioni del presente regolamento in quanto applicabili.

10) Segreteria

10.1) La Segreteria:

a) riceve e verifica l'avvenuto pagamento delle spese del procedimento e del compenso dell'arbitro;

b) riceve ed annota la domanda di arbitrato nell'apposito registro dei procedimenti arbitrali, che poi

pubblica sul sito ai sensi dell'art.3, comma 8;

c) acquisisce la designazione dell'arbitro, di cui poi dà comunicazione all'arbitro stesso ed alle parti, nonché la determinazione del compenso arbitrale da parte del Consiglio Direttivo;

d) acquisisce la dichiarazione di imparzialità dell'arbitro;

e) comunica tempestivamente alle parti la motivata determinazione del Consiglio Direttivo circa l'eventuale diverso valore del procedimento rispetto a quanto da loro indicato;

f) comunica prontamente alle parti il dispositivo del lodo e, su loro richiesta, rilascia loro gli originali del lodo alle stesse spettanti;

g) una volta che ha riscosso dalle parti il compenso arbitrale, corrisponde all'arbitro quanto allo stesso dovuto, previa presentazione della relativa fattura intestata alla C.A.F.P..

11) Conservazione degli atti dei procedimenti e diritto di accesso ai documenti

11.1) A norma dell'art. 2961 c. 1 c.c. la Segreteria conserva copia degli atti dei procedimenti trattati per un triennio dalla data di loro conclusione.

12) Spese del procedimento arbitrale e compenso arbitrale

12.1) Le parti sono tenute solidalmente al pagamento in favore della C.A.F.P. sia delle spese del procedimento arbitrale che del compenso arbitrale.

Le prime dovranno essere corrisposte per l'intero al momento della costituzione di ciascuna parte.

Le seconde, quanto al 30% entro 7 giorni dal primo incontro e quanto al saldo al più tardi nel termine perentorio di almeno 7 giorni prima dell'incontro per la precisazione delle conclusioni, cui dovrà essere allegata la prova dell'avvenuto pagamento.

12.2) Il mancato tempestivo integrale pagamento delle spese del procedimento e/o del compenso arbitrale implicherà automatica rinuncia alla procedura arbitrale.

12.3) Le spese e competenze arbitrali sono interamente dovute dalle parti anche in caso di rinuncia – per qualsiasi motivo – al procedimento, salvo che la rinuncia di entrambe le parti intervenga al più tardi in occasione del primo incontro. In tal caso saranno dovute per l'intero le spese di procedimento ed al 30% il compenso arbitrale.

12.4) Il valore della controversia è provvisoriamente determinato sulla base dell'indicazione delle parti.

12.5) Il Consiglio Direttivo ove ravvisi, anche alla luce del lodo, che il valore della controversia è superiore a quello indicato dalle parti, provvede motivatamente alla sua rideterminazione ai fini della quantificazione delle spese e del compenso arbitrale.

13) Consulenza tecnica

La segreteria della C.A.F. tiene l'Elenco dei Consulenti Tecnici, in cui vengono inseriti i

professionisti che hanno dato disponibilità a svolgere attività peritali nei procedimenti arbitrali, e dichiarato di accettare il presente regolamento.

L'arbitro ove disponga consulenza tecnica salvo casi eccezionali o particolari necessità nomina il perito tra i professionisti dell'elenco.

L'arbitro liquida il compenso del perito in proporzione alla qualità e quantità delle prestazioni rese, ove esistano secondo le convenzioni che l'Ordine degli Avvocati stipulerà con gli altri Ordini o Collegi, fermo restando che il compenso non può essere mai superiore al compenso arbitrale complessivo secondo il valore della controversia.

Nel liquidare il compenso del perito l'arbitro tiene conto dell'esito della consulenza tecnica e può stabilire che gravi in via solidale tra le parti.

ALLEGATO 1: Spese complessive del procedimento arbitrale

Le spese del procedimento arbitrale, al cui pagamento le parti sono solidalmente obbligate, sono stabilite nei seguenti importi.

Procedimenti di valore sino ad € 5.000,00: € 80,00 oltre IVA;

Procedimenti di valore da € 5.000,00 ad € 100.000,00: € 110,00 oltre IVA;

Procedimenti di valore indeterminato o superiore sino ad € 500.000,00: € 140,00 oltre IVA

Procedimenti di valore superiore a € 500.000,00: € 170,00 oltre IVA

ALLEGATO 2: Compenso arbitrale complessivo

Il compenso del procedimento arbitrale, al cui pagamento le parti sono solidalmente obbligate, è così complessivamente determinate in base ai seguenti scaglioni di valore:

sino a € 5.000,00: € 540,00 oltre IVA;

da € 5.000,01 a € 25.000,00: € 940,00 oltre IVA;

da € 25.000,01 a € 50.000,00: € 1.500,00 oltre IVA;

da € 50.000,01 a € 100.000,00 (o di valore indeterminabile): € 2.800,00 oltre IVA

da € 100.000,01 a € 250.000,00: € 4.000,00 oltre IVA;

da € 250.000,01 a € 500.000,00: € 6.000,00 oltre IVA

da € 500.000,01 a € 1.000.000,00: € 9.000,00 oltre IVA

da 1.000.000,01 l'1,20% oltre IVA.

N.B.: in caso di arbitrato semplificato (art. 9 bis), il compenso arbitrale complessivo di cui sopra è ridotto del 25%; in caso di arbitrato rapido (art. 9 ter), il compenso arbitrale complessivo di cui sopra è ridotto del 50%; in caso di arbitrato collegiale (art. 9 quater), il compenso arbitrale complessivo di cui sopra è aumentato del 50%.

Nel caso in cui le parti prima di intraprendere il procedimento arbitrale abbiano esperito innanzi

l'Organismo di Mediazione Forense di Pordenone una procedura di mediazione, anche obbligatoria, purché questa non si sia conclusa al primo incontro di programmazione, le spese ed il compenso del procedimento arbitrale saranno ridotti del 25%; questa decurtazione non è cumulabile con le altre previste per i riti abbreviati.

La C.A.F.P. – a copertura delle spese di personale ed organizzative – trattiene dal compenso arbitrale la percentuale del 10% sino al 3° scaglione di valore compreso, dell'8% sino al 5° scaglione di valore compreso, del 6% sino al 7° scaglione di valore compreso, del 4% per l'ultimo scaglione

* * *

Approvato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone in data 16 dicembre 2013 e modificato con delibere del 12 maggio 2014 e del 28 settembre 2015.